



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero dello  
Sviluppo Economico



Unione Europea  
FESR

Direzione centrale istruzione, formazione e cultura  
Servizio beni e attività culturali

**POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE**  
**ASSE 2 "SOSTENIBILITA' AMBIENTALE"**

ATTIVITÀ 2.1.A - LINEA DI INTERVENTO: "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE"  
Linea d'intervento "Valorizzazione del patrimonio culturale" - Parte: "Archeologia industriale"

## **BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

### **CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

**1.** Il presente bando disciplina le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal POR FESR 2007 - 2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE - ASSE 2 "SOSTENIBILITA' AMBIENTALE" - Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" - Linea d'intervento "Valorizzazione del patrimonio culturale", finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale di archeologia industriale presente nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

**2.** L'azione è rivolta a promuovere lo sviluppo di progetti che prevedano la realizzazione di poli museali ovvero di sistemi organici di collegamento di siti, ai fini della diffusione della conoscenza e del miglioramento e incremento della fruizione pubblica, anche sotto il profilo turistico, di beni archeologico industriali.

#### **Art. 2 – Definizioni**

**1.** Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

- a) «archeologia industriale», le testimonianze appositamente create al fine di attuare processi industriali od originatesi a causa di questi, quali i luoghi dei processi produttivi, i mezzi e i macchinari attuanti tali processi, i prodotti originali di tali processi, le fonti archivistiche e documentali ad essi inerenti;
- b) «conservazione», le attività di prevenzione dal degrado, manutenzione straordinaria e restauro dei beni culturali;
- c) «restauro», l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di attività finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla sua protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali;
- d) «polo museale», l'insieme di edifici e di beni culturali, immobili o mobili, concentrati in una stessa area all'interno del territorio di un Comune o più Comuni e organizzati, in forma coordinata e unitaria, con finalità di conservazione e fruizione pubblica museale;
- e) «interventi», le attività descritte all'articolo 3, commi 1 e 2;
- f) «progetto», l'insieme di due o più interventi.

#### **Art. 3 – Progetti finanziabili**

**1.** Sono finanziabili i progetti che prevedono lo sviluppo in forma integrata e complementare, di interventi direttamente finalizzati all'incremento e al miglioramento della fruizione pubblica nonché di almeno una delle seguenti ulteriori tipologie di interventi aventi ad oggetto beni di archeologia industriale:

- a) conservazione, mediante operazioni di restauro, di edifici e altri beni immobili;

- b) conservazione, mediante operazioni di restauro, di attrezzature, macchinari e prodotti originali dei processi produttivi ;
- c) riuso di immobili per finalità compatibili con la loro destinazione culturale;
- d) catalogazione, restauro e riordino di fonti archivistiche e documentali.

**2.** Gli interventi direttamente finalizzati all'incremento e al miglioramento della fruizione pubblica dei beni di archeologia industriale possono consistere:

- a) nella costruzione, ristrutturazione o sistemazione, eventualmente previo acquisto, di edifici o locali da destinare a sedi espositive o convegnistiche;
- b) nella realizzazione o riqualificazione di servizi o strutture per l'assistenza culturale e l'ospitalità per il pubblico, come definiti dall'articolo 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c) nella realizzazione o riqualificazione di aree di parcheggio, funzionali al sito oggetto degli interventi, anche in collegamento con sistemi di trasporto pubblico;
- d) nella creazione di servizi di trasporto collettivo dedicato;
- e) nella realizzazione di strutture o nell'installazione di attrezzature per garantire l'accesso e la fruizione da parte delle persone diversamente abili;
- f) nella realizzazione di operazioni di allestimento e arredo delle aree valorizzate, anche con la creazione di punti di informazione e il posizionamento di cartellonistica;
- g) realizzazione di percorsi tematici nel territorio connessi con i beni di archeologia industriale;
- h) nella creazione di sistemi informativi o portali web dedicati;
- i) nella creazione di laboratori tematici o di strutture con finalità didattico-formative inerenti alla storia e alle tecnologie considerate;
- j) nell'attuazione di un programma di iniziative di comunicazione e promozione culturale.

**3.** Le iniziative finanziabili sono realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 42/2004.

#### **Art. 4 – Soggetti beneficiari**

**1.** Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- a) Enti locali, singoli o associati in una delle forme previste dal Capo V della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- b) enti pubblici territoriali, singoli o associati sulla base di convenzione;
- c) altri soggetti pubblici, proprietari dei beni di archeologia industriale oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1.

**2.** I soggetti pubblici di cui al comma 1, lettera c) possono associarsi sulla base di convenzione a uno o più degli enti di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini dell'accesso ai finanziamenti, purché proprietari di almeno uno dei beni di archeologia industriale oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1.

#### **Art. 5 – Enti associati beneficiari**

**1.** Gli enti e i soggetti pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, qualora associati, devono presentare la domanda congiuntamente. Ciascuno degli associati assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è comunque solidale.

**2.** Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nella domanda viene designato di comune accordo un soggetto Capofila, quale unico referente nei confronti della Regione per gli aspetti amministrativi connessi con il presente bando e per le esigenze di monitoraggio del progetto.

#### **Art. 6 – Obiettivi**

**1.** La realizzazione dei progetti concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti dal POR – FESR 2007-2013:

- a) obiettivo specifico: promuovere la sostenibilità ambientale;
- b) obiettivo operativo: valorizzare le risorse ambientali e culturali e prevenire i rischi naturali e tecnologici.

**2.** Il concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è misurato sulla base dei seguenti indicatori fisici:

- a) visitatori nelle strutture e nelle aree oggetto di valorizzazione;
- b) superficie interessata dai progetti;
- c) strutture interessate dai progetti;
- d) progetti realizzati.

**3.** Nella domanda di finanziamento i soggetti richiedenti sono tenuti a fornire, relativamente agli indicatori riportati nell'Allegato B al presente bando, il valore al momento della presentazione della domanda stessa, nonché una stima dei valori attesi alla conclusione del progetto presentato.

**4.** Nella realizzazione dei progetti, al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo possono concorrere, ancorché non beneficiari dei contributi di cui al presente bando, altri soggetti pubblici, anche diversi da quelli indicati all'articolo 4, nonché soggetti privati.

## **CAPO II – CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI**

### **Art. 7 – Criteri di ammissibilità dei progetti**

**1.** Sono ritenute ammissibili i progetti che rispondono ai seguenti criteri:

- a) criteri di ammissibilità formale;
- b) criteri di ammissibilità generali;
- c) criteri di ammissibilità specifici.

### **Art. 8 – Criteri di ammissibilità formale**

**1.** La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità formale:

- a) ammissibilità del proponente;
- b) correttezza e completezza formale della proposta progettuale.

### **Art. 9 – Criteri di ammissibilità generali**

**1.** La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti generali di ammissibilità:

- a) coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e dell'Attività indicati all'articolo 1;
- b) coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni e obiettivi specifici previsti dallo stesso<sup>1</sup>;
- c) rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi<sup>2</sup>;
- d) coerenza del progetto con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
- e) rispetto del divieto generale di pluricontribuzione (art. 54 RECE 1083/2006);
- f) coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti il settore di riferimento<sup>3</sup>;
- g) coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con il termine massimo di rendicontazione della spesa fissato, tenuto conto dei limiti posti dal POR, al 31 dicembre 2014;
- h) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione

---

<sup>1</sup> ad es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale.

<sup>2</sup> I criteri di demarcazione sono, in particolare, richiamati nel POR nel paragrafo 3.3 "Aspetti specifici di sviluppo a carattere territoriale" e nelle singole schede di Attività al paragrafo "Sinergie con altri Fondi e strumenti finanziari". La loro verifica avverrà sulla base dei dati acquisiti in domanda.

<sup>3</sup> In particolare, la legge regionale 24/1997

Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime.

#### **Art. 10 – Criteri di ammissibilità specifici**

- 1.** La domanda di finanziamento dovrà rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità specifici:
  - a) localizzazione degli interventi nelle aree ammissibili di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);
  - b) destinazione dei beni oggetto degli interventi ad attività di interesse collettivo e pubblica fruibilità;
  - c) disponibilità dei beni di archeologia industriale oggetto del progetto proposto; la disponibilità deve derivare dalla proprietà o da altro diritto reale o da una concessione o da altro idoneo titolo giuridico che consenta la realizzazione degli interventi previsti, deve sussistere all'atto della presentazione della domanda di finanziamento e permanere ininterrottamente in capo al medesimo soggetto, a decorrere dalla data di conclusione del progetto, per la durata di 10 anni;
  - d) rispetto dell'obbligo di cofinanziamento da parte di ciascun proponente nella misura minima prevista dall'articolo 13, comma 2. Nel caso di enti associati di cui all'articolo 5, ciascuno di essi deve concorrere a detto cofinanziamento con riferimento alla quota dei costi assunta a proprio carico;
  - e) spesa ammissibile complessiva del progetto non inferiore a euro 500.000,00.

#### **Art. 11 –Criteri di valutazione**

- 1.** I progetti ritenuti ammissibili sono valutati secondo i seguenti criteri, che sono tra loro cumulabili, sino ad un massimo di 100 punti:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>
<b>1.</b> Valenza territoriale del Progetto, intesa come rilevanza culturale del bene o dei beni di archeologia industriale oggetto dell'iniziativa progettuale proposta, in rapporto al territorio regionale	<b>40</b>
<b>2.</b> Grado di cantierabilità del Progetto <sup>4</sup> : 2.1. esistenza dello studio di fattibilità approvato dall'Organo competente dell'ente ( <i>punti da 0 a 5, in relazione al numero degli interventi compresi, rispetto al numero complessivo degli interventi previsti nel Progetto</i> ); 2.2. esistenza del progetto preliminare approvato dall'Organo competente dell'ente ( <i>punti da 0 a 10, in relazione al numero degli interventi compresi, rispetto al numero complessivo degli interventi previsti nel Progetto</i> ); 2.3. esistenza del progetto definitivo approvato dall'Organo competente dell'ente ( <i>punti da 0 a 15, in relazione al numero degli interventi compresi, rispetto al numero complessivo degli interventi previsti nel Progetto</i> )	<b>15</b>
<b>3.</b> Qualità tecnica del Progetto, riferita al raggiungimento degli obiettivi di attività, valutati in particolare tramite: 3.1. incremento della fruizione pubblica del bene o dei beni di archeologia industriale oggetto del Progetto, rapportato alla spesa ammissibile totale del Progetto stesso ( <i>punti da 0 a 10</i> ); 3.2. incremento della fruizione pubblica del bene o dei beni di archeologia industriale oggetto del Progetto ( <i>punti da 0 a 10</i> )	<b>20</b>
<b>4.</b> Efficienza finanziaria ed economica del Progetto, valutata anche successivamente al completamento del Progetto stesso: 4.1. sostenibilità economica del Progetto valutata in termini di Valore Attuale	<b>5</b>

<sup>4</sup> Per ciascun intervento, la valutazione attinente al grado di cantierabilità più avanzato esclude la valutazione attinente al grado di cantierabilità anteriore. Pertanto: per l'intervento dotato di progetto definitivo, si considera solo quest'ultimo, e non anche il progetto preliminare e lo studio di fattibilità; per l'intervento dotato di progetto preliminare, si considera solo quest'ultimo e non anche lo studio di fattibilità.

Netto, dopo 5 anni dalla conclusione del Progetto stesso ( <i>punti da 0 a 2</i> ); 4.2. realizzazione progettuale suddivisa in lotti funzionali di cui almeno uno rendicontabile entro 6 mesi dalla consegna dei lavori ovvero dalla stipula del contratto di acquisto di beni e servizi ( <i>punti da 0 a 3</i> )	
<b>5.</b> Percentuale di cofinanziamento del beneficiario superiore alla soglia minima richiesta ( <i>punti in progressione lineare fino a 10 per i progetti con partecipazione finanziaria compresa tra il 23% della spesa ammissibile e il valore massimo riscontrato</i> ) <sup>5</sup>	<b>10</b>
<b>6.</b> Qualità dei servizi per la fruizione anche in relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti	<b>5</b>
<b>7.</b> Nuova occupazione diretta, generata dal Progetto	<b>5</b>
<b>Totale punteggio</b>	<b>100</b>

## Art. 12 – Criteri di priorità

**1.** In caso di progetti valutati a parità di punteggio ai sensi dell'articolo 11, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

### *Criteri di priorità*

1. Localizzazione dell'iniziativa in uno o più comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale ai sensi e nei casi previsti dall'art. 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)
2. Continuità con progetti già realizzati nella precedente programmazione comunitaria o con finanziamenti regionali
3. Possibilità di utilizzo a fini di attività economica dei beni oggetto degli interventi
4. Progetto potenzialmente complementare ad altri interventi previsti dal POR – FESR 2007-2013

**2.** Nel caso permanga la parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si applica il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DEI FINANZIAMENTI

### Art. 13 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando, al netto della quota di cofinanziamento a carico dei beneficiari, ammontano complessivamente a euro 4.235.000,00, di cui euro 1.347.500,00 costituiscono la quota FESR ed euro 2.887.500,00 costituiscono la quota Stato.
2. Il progetto deve avere una percentuale minima di cofinanziamento, per ogni singolo intervento, da parte di ciascun beneficiario, pari al 23% della spesa ammissibile.
3. E' facoltà dell'Amministrazione assegnare al presente bando ulteriori risorse.

### Art. 14 – Caratteristiche e intensità dei finanziamenti

1. Ad eccezione dei casi di enti associati di cui all'articolo 5, ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento, relativa ad un solo progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
2. I finanziamenti consistono in contributi in conto capitale; il contributo per ciascun progetto non può eccedere il 77% della spesa ammissibile.

<sup>5</sup> Per i progetti presentati da enti associati ai sensi dell'articolo 5, la percentuale di cofinanziamento viene calcolata rapportando il costo del progetto alla somma degli importi di partecipazione di ciascun proponente.

## **Art. 15 – Spese ammissibili**

**1.** Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2008, purchè riferite a progetti non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda. Si intendono conclusi alla data di presentazione della domanda quei progetti i cui documenti di spesa siano stati tutti emessi e regolarmente quietanzati entro tale data e per i quali sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione o analoga documentazione nel caso di acquisizione di beni o servizi.

**2.** Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i. e dal Regolamento CE 1080/2006, nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa, riferite direttamente agli interventi da attuare :

- a) spese di progettazione e studi (articolo 8, comma 1, lettera b), punti 2, 7, 11 del «Regolamento di attuazione della l.r. 14/2002 in materia di lavori pubblici» emanato con D.P.Reg. 0165/Pres. dd. 05 giugno 2003)<sup>6</sup>;
- b) acquisto terreni (solo costo terreni) funzionali agli interventi da attuare<sup>7</sup>;
- c) acquisto edifici (solo costo edifici), funzionali agli interventi da attuare<sup>8</sup>;
- d) altre spese connesse all'attività di acquisto terreni, funzionali agli interventi da attuare<sup>9</sup>;
- e) altre spese connesse all'attività di acquisto edifici, funzionali agli interventi da attuare<sup>10</sup>;
- f) lavori in appalto<sup>11</sup> ;
- g) lavori non in appalto (compresi gli allacciamenti di cui al D.P.Reg 0165/Pres dd. 05 giugno 2003, articolo 8, comma 1, lettera b), punto 3)<sup>12</sup>;
- h) acquisizione di beni<sup>13</sup> ;
- i) acquisizione di servizi<sup>14</sup> ;
- j) spese per attività di consulenza o di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori;
- k) spese per attività di consulenza e di supporto, per commissioni giudicatrici e pubblicità connesse all'acquisizione di beni/servizi;
- l) imprevisti;
- m) accantonamenti di legge e indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per lavori su sedi stradali;
- n) IVA<sup>15</sup> su :
  - n.1) spese di progettazione e studi;
  - n.2) altre spese connesse all'attività di acquisto di terreni ed edifici funzionali agli interventi da attuare;
  - n.3) attività di consulenza o di supporto, commissioni giudicatrici e pubblicità connesse ai lavori;
- o) IVA<sup>16</sup> su spese non comprese nell'elenco di cui alla lettera n), distinta per le voci di spesa cui si riferisce.

---

<sup>6</sup> spese ammissibili nei limiti indicati dal D.P.Reg. n. 453/Pres. del 20 dicembre 2005 (Determinazione delle aliquote delle spese di progettazione, generali e di collaudo).

<sup>7</sup> spese ammissibili nei limiti e alle condizioni previste all'art. 5 e all'art. 6 del DPR n. 196/2008.

<sup>8</sup> vedasi nota 7.

<sup>9</sup> vedasi nota 7.

<sup>10</sup> vedasi nota 7.

<sup>11</sup> a titolo esemplificativo, spese per lavori di conservazione, manutenzione straordinaria e restauro dei beni immobili; spese per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle macchine e attrezzature industriali; spese per la realizzazione di aree di parcheggio strettamente connesse con il bene valorizzato; spese per costruzione ristrutturazione o sistemazione di edifici strettamente complementari alla valorizzazione dei beni di archeologia industriale.

<sup>12</sup> vedasi nota 11.

<sup>13</sup> a titolo esemplificativo, spese per acquisto di macchine e attrezzature industriali, spese per acquisto di arredi nell'ambito di allestimenti museali; spese per l'acquisizione di documentazioni e archivi storici, anche aziendali.

<sup>14</sup> a titolo esemplificativo, spese per attività di promozione e animazione; spese per la catalogazione, la conservazione e il riordino di archivi storici; spese per la ricerca documentale.

<sup>15</sup> Iva ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008.

## **Art. 16 - Condizioni generali di ammissibilità delle spese**

**1.** Le spese indicate in domanda e successivamente rendicontate dovranno:

- a) risultare connesse agli interventi cofinanziati (principio dell'effettività);
- b) risultare conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale (principio della legittimità);
- c) risultare relative a interventi localizzati nel territorio del Friuli Venezia Giulia (principio della localizzazione);
- d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (principio della prova documentale);
- e) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario nazionale ovvero comunitario (divieto generale di pluricontribuzione di cui all'articolo 54 RECE 1083/2006).

**2.** Sono assimilati alle spese effettuate in denaro anche i contributi in natura e le spese generali.

**3.** I contributi in natura, afferenti agli interventi, sono considerati spese ammissibili purché:

- a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
- b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
- c) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita.

**4.** Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione degli interventi e che vengano imputate con calcolo pro-rata agli interventi stessi, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

**5.** Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse agli interventi cofinanziati e necessarie per la loro preparazione o realizzazione.

**6.** L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile a condizione che:

- a) sussista un nesso diretto fra l'acquisto dei terreni e gli obiettivi del progetto;
- b) la percentuale della spesa ammissibile per l'acquisto del terreno non superi il 10% della spesa ammissibile del singolo intervento che la prevede;
- c) venga presentata una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili, che attesti il valore di mercato dei beni.

**7.** L'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso agli interventi e rispetti le seguenti condizioni:

- a) che venga presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando sia prevista la loro regolarizzazione da parte dei beneficiari;
- b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento nazionale o comunitario;
- c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione prevista dal progetto, per il periodo stabilito dall'articolo 29;
- d) che l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità specifiche di valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale come indicato all'articolo 1.

**8.** Le spese per l'acquisto di beni mobili di archeologia industriale, ulteriori rispetto a quelli oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, sono ammissibili nel limite massimo di euro 100.000,00 per progetto.

**9.** L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario costituisce una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.

**10.** Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un intervento.

**11.** E' altresì ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

---

<sup>16</sup> vedasi nota 15.

### **Art. 17 – Spese non ammissibili**

**1.** Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- b) ammende e penali;
- c) spese a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti giuridici siano ritenuti rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- d) spese per l'acquisto di beni mobili registrati, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 16, comma 8;
- e) spese per l'acquisizione della disponibilità dei beni di archeologia industriale oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1.

### **Art. 18 - Prova della spesa**

**1.** Non sono ammissibili a rendiconto spese pagate in contanti per un importo superiore a euro 500,00.

**2.** Nel caso di spese di importo pari o inferiore a euro 500,00, saldate in contanti, dovrà essere prodotto quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma del fornitore medesimo e della data di pagamento, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

### **Art. 19 - Progetti generatori di entrate**

**1.** Nel caso di progetti il cui costo superi 1 milione di euro, il beneficiario è obbligato a comunicare all'Amministrazione regionale se il progetto comporta un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. In caso affermativo, il beneficiario dovrà indicare le entrate previste e provvedere, se possibile, alla loro quantificazione, compilando l'apposito modello di cui all'Allegato C al presente bando.

**2.** Le entrate generate dall'operazione di cui al comma 1 saranno detratte dalla spesa ammissibile secondo le modalità definite dall'articolo 55 del Reg. (CE) 1083/2006.

**3.** Nel caso sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, il beneficiario dovrà impegnarsi a comunicare le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto, ai fini della conseguente rideterminazione del contributo.

## **CAPO IV – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 20 - Modalità e termini di presentazione delle domande**

**1.** Le domande di finanziamento devono pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale istruzione, formazione e cultura – Servizio beni e attività culturali (di seguito chiamato «Servizio»), via del Lavatoio n. 1, 34132 Trieste.

**2.** Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente ovvero dai legali rappresentanti degli enti associati richiedenti, nel caso di cui all'articolo 5, devono essere redatte utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato A al presente bando. Il modello è anche disponibile sul sito web della Regione, all'indirizzo: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it). Le domande non redatte in conformità a detto modello sono inammissibili.

**3.** Le domande devono essere contenute in un plico sigillato recante la dicitura «Domanda di partecipazione al bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale del Friuli Venezia Giulia» e devono pervenire entro il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora tale termine scada in un giorno festivo o il sabato è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Del ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio.



**4.** Le domande s'intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito, di cui fa fede il timbro postale, purchè pervengano effettivamente entro i cinque giorni successivi.

#### **Art. 21 – Documentazione da allegare alla domanda**

**1.** Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, come meglio specificato nell'Allegato A al presente bando:

- a) copia dell'atto con il quale l'organo competente dell'ente pubblico richiedente, ovvero di ciascuno degli enti associati nel caso di cui all'articolo 5, indica il cofinanziamento e si impegna a garantirlo;
- b) nel caso di più enti associati, copia dell'atto costitutivo o della convenzione su cui è fondato il rapporto associativo;
- c) dichiarazione attestante la disponibilità dei beni di archeologia industriale oggetto del progetto proposto.

**2.** La domanda deve essere inoltre corredata della seguente documentazione, come meglio specificato nell'Allegato B al presente bando:

- a) dettagliata relazione tecnico/progettuale, dalla quale risultino in ogni caso:
  - a.1) le finalità generali del progetto;
  - a.2) le caratteristiche dei beni di archeologia industriale oggetto degli interventi di valorizzazione, con l'illustrazione del loro valore artistico, storico, architettonico, ambientale e del loro stato di conservazione;
  - a.3) le misure da adottare per garantire la compatibilità dell'uso previsto dei beni con la conservazione delle loro caratteristiche storiche-architettoniche;
  - a.4) la natura e la descrizione degli interventi;
- b) relazione descrittiva delle specifiche caratteristiche del progetto, con riferimento ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11 ed ai criteri di priorità di cui all'articolo 12;
- c) quadro economico complessivo del progetto e quadri economici dei singoli interventi, dettagliati per categorie di spesa e per annualità;
- d) piano di realizzazione del progetto, articolato nei singoli interventi, con relativo cronoprogramma;
- e) piano di gestione per garantire l'efficienza finanziaria ed economica del progetto nonché la fruizione pubblica dei beni oggetto degli interventi, corredato, ai fini di cui all'articolo 19, del modello di cui all'Allegato C al presente bando;
- f) prospetto relativo agli indicatori fisici;
- g) check list di autocontrollo, redatte in conformità al modello di cui all'Allegato D al presente bando, per le gare già espletate al momento della presentazione della domanda;
- h) copia dei documenti di spesa regolarmente quietanzati relativi alle eventuali spese già sostenute.

**3.** La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto e non può essere integrata successivamente alla presentazione della domanda. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta, comunque non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente il termine, la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

#### **Art. 22 – Inammissibilità delle domande**

**1.** Sono inammissibili le domande:

- a) pervenute dopo il termine fissato all'articolo 20;
- b) prive di valida sottoscrizione da parte dei richiedenti;
- c) non rispondenti ai criteri di cui agli articoli 8, 9 e 10;
- d) redatte non conformemente all'Allegato A al presente bando;
- e) non corredate da tutta la documentazione di cui all'articolo 21, commi 1 e 2;
- f) presentate in violazione del disposto di cui all'articolo 14, comma 1.

#### **Art. 23 – Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento**

**1.** A seguito dell'istruttoria svolta sulla base dei criteri di selezione indicati agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e

occupazione" di cui al D.P.Reg. 13 settembre 2008, n. 0238/Pres., di seguito "Regolamento di attuazione del POR", con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, formazione e cultura:

- a) viene approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, secondo l'ordine decrescente di punteggio, che indica, per ciascun progetto, il punteggio attribuito e l'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; la graduatoria reca inoltre l'evidenza:
  - a.1) dei progetti ammessi a finanziamento, con specifica dei contributi rispettivamente assegnati;
  - a.2) dei progetti non ammessi per esaurimento delle risorse;
  - a.3) degli interventi compresi in ciascun progetto, con l'indicazione della relativa spesa ammissibile e, per i progetti di cui al punto a.1), della relativa quota di contributo;
- b) viene approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

**2.** Con il decreto di cui al comma 1, inoltre, viene stabilito il termine entro il quale i beneficiari devono presentare alla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio, ai fini dell'espressione del parere tecnico in merito all'ammissibilità delle spese, il progetto almeno preliminare approvato dall'Organo competente dell'ente, relativo a tutti i singoli interventi rientranti nella categoria delle opere pubbliche, previsti nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento.

**3.** Il decreto di cui al comma 1, che costituisce atto di impegno sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013, è adottato entro 90 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**4.** I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati fino all'esaurimento delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 1, lettera a).

**5.** Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria.

#### **Art. 24 – Concessione del contributo**

**1.** Entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultimo dei pareri tecnici espressi ai sensi dell'articolo 23, comma 2, il Direttore del Servizio adotta il decreto di concessione del contributo, che specifica, nell'ambito dell'ammontare complessivo del contributo stesso, la spesa ammissibile e le quote di contributo destinate ai singoli interventi compresi nel progetto.

**2.** Nel caso degli enti associati di cui all'articolo 5, il decreto di cui al comma 1 è emesso a favore dei singoli beneficiari, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultimo dei pareri tecnici espressi, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, su tutti gli interventi compresi nel progetto.

**3.** Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i termini entro i quali i beneficiari devono presentare:

- a) il verbale di consegna dei lavori e i contratti stipulati per l'acquisizione dei beni e dei servizi;
- b) il certificato di fine lavori;
- c) la rendicontazione finale.

**4.** Il termine per la rendicontazione finale non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2014.

#### **Art. 25 – Avvio e realizzazione degli interventi concernenti opere e lavori pubblici**

**1.** I beneficiari completano l'iter progettuale provvedendo alla indizione delle gare, se non già realizzate, per l'affidamento degli incarichi di progettazione e conseguentemente provvedono ad esperire la gara d'appalto per aggiudicare i lavori. I beneficiari sono tenuti ad approvare il nuovo quadro economico dell'opera e del relativo intervento, alla luce delle eventuali economie di gara, dandone tempestiva comunicazione al Servizio. Il Direttore del Servizio provvede conseguentemente alla rideterminazione della spesa ammessa per l'intervento e per l'intero progetto, nonché dell'ammontare del contributo concesso. Le eventuali risorse liberatesi alla luce delle economie di gara vengono disimpegnate con decreto del Direttore del Servizio.

**2.** I beneficiari provvedono alla consegna dei lavori e all'invio al Servizio del relativo verbale, che coincide con l'effettivo avvio dell'intervento.

**3.** Entro i termini fissati dal decreto di concessione, i beneficiari sono tenuti ad ultimare i lavori e trasmettere al Servizio il relativo certificato, unitamente ai dati finali relativi agli indicatori di cui all'articolo 6, comma 3.

**4.** I beneficiari provvedono alla redazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualora previsto, e lo trasmettono al Servizio unitamente al quadro economico

finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione, come previsto all'articolo 27, comma 5, lettera d).

#### **Art. 26 – Avvio e realizzazione degli interventi concernenti acquisizione di beni e servizi**

- 1.** I beneficiari provvedono alla indizione delle gare, se non già realizzate, per l'acquisizione di beni e servizi ed all'aggiudicazione.
- 2.** La stipula del contratto, che coincide con l'effettivo avvio dell'intervento, deve essere comunicata al Servizio.
- 3.** Al termine delle forniture, i beneficiari trasmettono al Servizio i dati finali relativi agli indicatori di cui all'articolo 6, comma 3.
- 4.** I beneficiari provvedono, inoltre, a verificare la regolarità delle acquisizioni e la conformità delle prestazioni contrattuali, e trasmettono al Servizio il quadro economico finale di spesa con la documentazione giustificativa per la rendicontazione, come previsto all'articolo 27, comma 5, lettera d).

#### **Art. 27 – Erogazione del contributo**

- 1.** L'erogazione in via anticipata può essere disposta, con decreto del Direttore del Servizio, nel rispetto delle condizioni individuate dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 12 comma 5, del Regolamento di attuazione del POR e di seguito descritte:
  - a) accertamento, da parte del Servizio, dell'effettivo avvio degli interventi, secondo quanto stabilito agli articoli 25 e 26;
  - b) invio, da parte del beneficiario, di copia dei documenti di spesa relativi a progettazione lavori, stati di avanzamento lavori e direzione lavori, anche non quietanzati<sup>17</sup>, e della check list di autocontrollo redatta secondo il modello di cui all'Allegato D al presente bando, con riferimento alle attività già espletate;
  - c) verifica, da parte del Servizio, della regolarità della documentazione di spesa.
- 2.** A seguito dell'erogazione in via anticipata, il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio, entro i termini fissati dal decreto di cui al comma 1, gli originali delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa, debitamente quietanzati, a riscontro della documentazione già presentata in copia.
- 3.** L'importo degli anticipi complessivamente erogati non può comunque superare il 70% dell'ammontare del contributo concesso.
- 4.** L'Autorità di gestione può sospendere la liquidazione di somme di anticipo, qualora ne ravvisi la necessità, per esigenze di cassa.
- 5.** Per l'erogazione del saldo i beneficiari devono presentare:
  - a) richiesta di erogazione;
  - b) check list di autocontrollo, ove non già presentate;
  - c) quadro economico finale di spesa;
  - d) documentazione giustificativa della spesa sostenuta, in originale, con specifico riferimento a quanto previsto per i singoli interventi;
  - e) certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove previsto;
  - f) ogni altro atto o documento eventualmente necessario, richiesto dall'Autorità di gestione o dal Servizio.

### **CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**

#### **Art. 28 – Obblighi dei beneficiari**

- 1.** I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
  - a) mantenere il vincolo di destinazione come previsto all'articolo 29;
  - b) rendere e mantenere operativo l'intervento realizzato, sulla base delle finalità specifiche e degli obiettivi che l'intervento stesso intende perseguire, considerando in particolare l'incremento ed il miglioramento della fruizione pubblica, come previsto all'articolo 29;
  - c) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni

---

<sup>17</sup> Ad esempio, possono essere presentati i certificati di pagamento ed i relativi stati di avanzamento lavori.

finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;

- d) conservare in plico separato, fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- f) affidare la progettazione, la realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia tutela ambientale, pari opportunità ed appalti, con particolare riferimento ai principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza;
- g) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del fondo e il divieto di pluricontribuzione;
- h) cofinanziare effettivamente, con risorse proprie, il progetto nella misura indicata nella domanda allegando anche una autocertificazione che attesti la partecipazione finanziaria;
- i) rispettare le tempistiche fissate nell'atto di concessione e presentare la rendicontazione entro il termine prescritto;
- j) garantire la fruibilità pubblica dei beni oggetto degli interventi .

**2.** I beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) comunicare il Codice Unico di Progetto (CUP);
- b) comunicare il mantenimento del vincolo di destinazione e di operatività, come previsto dall'articolo 29;
- c) comunicare, direttamente o, nel caso previsto dall'articolo 5 comma 2, tramite Capofila, le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio regionale, trasmettendole, sull'apposita modulistica, al Servizio entro 5 giorni dalla fine di ogni bimestre dell'anno solare o su richiesta dell'Amministrazione regionale;
- d) rispettare le disposizioni del Reg.(CE) 1828/2006 relativamente alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali;
- e) comunicare le operazioni generatrici di entrate previste dall'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006;
- f) comunicare gli eventuali altri contributi richiesti e/o ottenuti;
- g) inviare la documentazione di spesa;
- h) inserire le opere pubbliche nel Piano triennale delle opere pubbliche, ove prescritto;
- i) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto.

#### **Art. 29 – Vincolo di destinazione e di operatività**

**1.** I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione, soggettivo ed oggettivo, di cui all'articolo 57 del Regolamento (CE) 1083/2006, a decorrere dalla data del provvedimento di erogazione del saldo:

- a) sui beni mobili di archeologia industriale e sui beni immobili per la durata di 10 anni;
- b) sugli altri beni mobili per la durata di 5 anni.

**2.** All'atto della presentazione della rendicontazione finale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera c), i beneficiari hanno inoltre l'obbligo di comunicare la data di decorrenza dell'effettiva pubblica fruibilità dei beni oggetto degli interventi, e di mantenere tale vincolo di operatività da detta data sino al venir meno del vincolo di destinazione di cui al comma 1.

**3.** I beneficiari trasmettono al Servizio, entro il 1° marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli.

**4.** In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, il Servizio procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

**5.** L'inosservanza dell'obbligo di mantenere i vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 30 – -Variazioni in corso di realizzazione degli interventi**

**1.** Eventuali variazioni ai singoli interventi che comportino variazioni dei rispettivi quadri

economici dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio, che ne valuterà le motivazioni, tenuto conto dei requisiti di ammissibilità e priorità.

**2.** L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina comunque l'aumento del contributo.

**3.** Qualora la spesa dell'intervento dovesse risultare inferiore a quella -ammessa a contributo, il Servizio procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

### **Art. 31 – Proroghe**

**1.** Eventuali richieste di proroga dei termini fissati con i decreti previsti dal presente bando devono essere debitamente motivate e presentate al Servizio prima della scadenza dei termini stessi, a pena di inammissibilità.

**2.** Il Servizio valuta la concedibilità della proroga in relazione alla tutela dell'interesse pubblico, con specifico riferimento ai vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria sull'avanzamento della spesa e sul disimpegno automatico di cui all'articolo 93 del Regolamento (CE) 1083/2006, e si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

**3.** In ogni caso, le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine di cui all'articolo 24, comma 4.

### **Art. 32 - Sospensioni**

**1.** Se taluno degli interventi diviene in parte o interamente non realizzabile nei termini prescritti per cause imprevedibili e non evitabili, comunque non imputabili ai beneficiari, nonché nei casi di procedimento giurisdizionale o di ricorso amministrativo con effetto sospensivo, i beneficiari stessi ne danno immediata comunicazione al Servizio. Il Servizio, accertata la diretta connessione tra dette cause e l'interruzione dell'intervento, dispone la sospensione dei termini. Tali termini riprendono a decorrere dalla cessazione delle cause di sospensione.

**2.** In ogni caso, le sospensioni non possono comportare uno slittamento del termine di cui all'articolo 24, comma 4.

### **Art. 33 – Controllo**

**1.** Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

## **CAPO VI - RIDUZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 34 – Riduzione del contributo**

**1.** Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:

- a) il progetto viene realizzato parzialmente;
- b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammissibile a finanziamento, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate;
- c) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 3.

### **Art. 35 – Revoca del contributo e sospensione dell'erogazione**

**1.** Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi :

- a) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
- b) rinuncia del beneficiario;
- c) difformità di realizzazione rispetto al progetto approvato tali che l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12 agli interventi effettivamente realizzati determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento;
- d) spesa ammissibile a rendiconto risultante inferiore alla soglia minima di ammissibilità stabilita dall'articolo 10, comma 1, lettera e).
- e) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli da 7 a 10, ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte rilevante delle spese rendicontate;

- f) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28, comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
- g) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000.
- 2.** In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino alla scadenza dei termini stessi, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie entro il termine finale del progetto stesso di cui all'articolo 24, comma 4.
- 3.** La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
- 4.** Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo sino all'adempimento delle prescrizioni stesse.

## **CAPO VII NORME FINALI**

### **Art. 36 - Disposizione di rinvio**

**1.** Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del RECE 1083/2006, del RECE 1028/2006, del RECE 1080/2006 e della legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni .

### **Art. 37 - Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dall'Amministrazione regionale esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 6 del Reg.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.
- 3.** Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio.

### **Art. 38 - Elementi informativi**

- 1.** Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
- **struttura attuatrice:**  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, formazione e cultura,  
Servizio beni e attività culturali  
via del Lavatoio, n. 1 – 34132 Trieste  
tel. 040/3773430 - fax 040 3773416 e 040 3773466  
e-mail: s.beni.culturali@regione.fvg.it
  - **responsabile del procedimento:**  
il Direttore del Servizio beni e attività culturali, attualmente il dott. Massimiliano Bonaccorsi  
- tel. 040 3773425;
  - **responsabile dell'istruttoria:**  
dott.ssa Gabriella Moccolle - tel. 040 3773469
- 2.** Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).
- 3.** L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

**Allegato A.1 – Modello di domanda «DOMANDA BENEFICIARIO UNICO»**

**Allegato A.2 – Modello di domanda «DOMANDA BENEFICIARI ASSOCIATI»**

**Allegato B.1 – Scheda-progetto**

**Allegato B.2 – Scheda-progetto (intervento)**

**Allegato C.1 – Modello per il calcolo del Valore Attuale Netto**

**Allegato C.2 – Modello per la dichiarazione delle entrate nette**

**Allegato D – Check list di autocontrollo**

IL DIRETTORE CENTRALE

ABATE

